

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Michela Pellicelli
Sergio Sala

del l'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO
Marco Tucci

del Consiglio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO
Anna Cantamesse
Valentina Massarelli
Gennaro Santoro
del Centro studi
Consulenti del lavoro di Bergamo

Per le tue domande:

compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Deducibilità dell'Irap Agenzia Entrate chiarisce

Costo del lavoro. Possibile dedurlo per il personale somministrato
Le diverse disposizioni del Fisco in merito agli accantonamenti



L'Agenzia delle Entrate ha trasmesso le sue disposizioni in merito alla deducibilità del costo del lavoro dalla base imponibile Irap

MARCO CONTI

Le imprese possono dedurre il costo del lavoro dalla base imponibile Irap anche in caso di personale somministrato.

Questo però è possibile solo se il rapporto contrattuale tra Agenzia per il lavoro (somministratrice) e dipendente sia a tempo indeterminato, a prescindere dal tipo di contratto commerciale intercorrente tra impresa e Agenzia per il lavoro, che può essere a termine oppure a tempo indeterminato.

Il disco verde per i contratti di somministrazione lavoro arriva direttamente dall'Agenzia delle Entrate, insieme ad altri importanti chiarimenti sulle novità riguardanti l'imposta regionale sulle attività produttive contenute nella Legge di stabilità 2015.

È il caso del credito d'imposta, pari al 10% dell'Irap lorda indicata in dichiarazione, che, scrivono le Entrate, viene riconosciuto solo nel caso in cui

l'impresa o il professionista non abbiano avuto dipendenti in ogni giorno del periodo di imposta. Non accedono al beneficio, quindi, i soggetti che hanno avuto, per un periodo di tempo limitato nel corso dell'anno, lavoratori alle proprie dipendenze.

Il fisco fa chiarezza anche sulle deduzioni Irap per public utilities e contratti a termine. Le aziende che forniscono servizi o beni di pubblica utilità, escluse per legge dalle deduzioni sul cuneo fiscale, ai fini Irap possono invece beneficiare della deducibilità integrale del costo del lavoro sostenuto in relazione al personale impiegato a tempo indeterminato.

Sono, invece, esclusi dal beneficio i contratti a termine, stante la ratio della norma di promuovere gli impieghi a tempo indeterminato. La circolare delle Entrate fa infine il punto della situazione in merito a Tfr e fondi accantonati in vista di spese future. Le quote del trattamento di fine rapporto matu-

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.

Commercialisti

RISPOSTA N.448

Il Caf e le richieste retroattive un po' esagerate

Nel 2009 mio cognato ha effettuato lavori di ristrutturazione bagno per i quali da allora ogni anno, in sede di modello 730, ha la rata di rimborso del 36%. Quest'anno sempre in sede di dichiarazione dei redditi, lo stesso Caf di allora chiede tutti i documenti relativi a quei lavori e contesta alcune cose (tipo porta del bagno, materiali vari...), e dice che senza una dichiarazione di conformità di chi allora fece i lavori, le spese non rientrano più nella detrazione. Preciso che nel caso di alcuni lavori, la ditta non esiste più. Come è possibile una retroattività del genere?

— LETTERA FIRMATA

La richiesta del Caf è conforme alle nuove norme in materia di traslazione del debito di imposta (relativamente ad imposte, sanzioni ed interessi come previsto dal D.Lgs. 175/2014 che ha modificato l'art. 36-ter del DPR 600/73) introdotte con effetto dal 2015 relativamente alle dichiarazioni modello 730 da presentare per l'anno di imposta 2014 e che disciplinano il visto di conformità da apporre a cura del responsabile del Caf. Trattandosi di posizione soggettiva relativa ad anni precedenti potrebbe essere autocertificata dal dichiarante al Caf, se tale soluzione è condivisa dal responsabile.

RISPOSTA N.449

Il pensionato e 10 anni di attesa per un rimborso

Sono un pensionato, unica fonte di guadagno per la famiglia; la mia posizione fiscale è affidata al modello 730 presso il mio Caf. Desiderando mettere

alla pari i diritti miei e di mia moglie che non ha alcun reddito, l'appartamento è attualmente cointestato, così pure il conto in banca sul quale perviene l'accredito della pensione mensile. Nel 2012-2013 ho provveduto a pagare la spesa per il restauro del condominio ma il Caf indica, nella denuncia del modello 730, solo il 50% della rata che mi spetterebbe. Deve considerarsi giusto? Inoltre, avendo superato gli 80 anni, vi sembra giusto che debba impiegare 10 anni per ottenere il rimborso della metà di quanto mi spetta? In precedenza la legge dava la possibilità di recuperare entro 5 anni. Tocca ai pensionati (dopo 40 anni di lavoro e di versamenti previdenziali) sanare i disastri finanziari dei nostri politici spendaccioni?

— LETTERA FIRMATA

Possono richiedere l'agevolazione fiscale Irpef tutti i soggetti purché abbiano prima di tutto sostenuto la spesa effettivamente oggetto di agevolazioni fiscali e purché siano titolari di diritti di proprietà e diritti reali sugli immobili e le relative pertinenze dell'immobile. Alla detrazione possono accedere anche i soggetti familiari a carico di una persona purché familiari conviventi oltreché soggetti assegnatari in caso di separazione e non proprietari dell'immobile in cui risiedono o anche i comodatari o nudi proprietari o titolari del diritto di uso o usufrutto o abitazione o i coniugi conviventi, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado. Si rammenta che per le spese sostenute fino al 2011, i soggetti di età non inferiore a 75-80 anni potevano scegliere di ripartire la detrazione in 5-3 rate. Dal 2012 tale possibilità è venuta meno e quindi da tale anno è possibile ripartire la detrazione esclusivamente in 10 rate. Conseguentemente, nel modello Unico 2015 PF non sono più previsti i codici «2» e «3» in quanto le corrispondenti fattispecie non sono più configurabili (la fruizione della detrazione in tre rate si è conclusa, al più tardi, nel 2013). È invece ancora possibile che per il 2014 il contribuente detragga la quarta-quinta rata della detrazione rateizzata in 5 rate nel 2011/2010 dal soggetto di età non inferiore ai 75-80 anni.

Notaio

RISPOSTA N.450

Doppia ubicazione per la madre ultranovantenne

Da circa un anno abbiamo affidato l'assistenza di nostra madre ultranovantenne ad una casa di riposo. Sopperite alcune pratiche per la nomina di uno dei figli ad amministratore di sostegno, abbiamo deciso di locare il suo appartamento residenziale, con contratto di natura transitoria di durata annuale, al fine di reperire le risorse per il suo mantenimento presso la struttura. Nostra madre, risulta a questo punto domiciliata presso la Casa di Riposo e residente presso la sua abitazione. Il quesito che siamo a porre è: ai fini delle tasse comunali questo appartamento deve essere considerato, ora, come seconda casa o può continuare ad essere considerata prima casa?

— LETTERA FIRMATA

Le tasse comunali si basano sul concetto di abitazione principale e pertanto formalmente la situazione rientrerebbe nel novero della c.d. prima casa. Si osserva però, che la semplice domiciliazione presso la casa di cura non è in linea con la realtà dei fatti. La mamma, infatti, dimora abitualmente presso la casa di cura e pertanto deve trasferire la residenza presso la stessa: non è possibile risiedere presso un immobile affittato a terzi.

RISPOSTA N.451

Precisazioni sul prestito vitalizio ipotecario

Chiedo gentilmente di conoscere qualcosa di più preciso sul prestito vitalizio ipotecario: banche aderenti, calcolo interessi. Gli eventuali eredi devono dare il benessere?

— LETTERA FIRMATA

Il prestito vitalizio ipotecario è stato recentemente riformulato dal legislatore nella speranza di vederne ampliato l'ambito di operatività. Innanzitutto ad oggi, solo le banche e gli intermediari finanziari possono concederlo (in passato invece qualsiasi azienda) ed inoltre il limite per potervi accedere è stato ridotto dai precedenti 65 anni di età agli attuali sessanta. La formulazione standard prevede il rimborso dell'importo concesso e dei relativi interessi al momento della morte del beneficiario salvo diversa pattuizione che può essere articolata in vari modi. Qualora al momento del decesso non dovesse avvenire il rimborso, l'istituto finanziatore avrà la possibilità di vendere l'immobile al prezzo determinato sulla base di una perizia giurata: qualora poi la vendita non dovesse

TROVA INCENTIVI

Regione: pronti 3,4 milioni di euro per la promozione del vino lombardo

La Regione Lombardia stanZIA 3,4 milioni di euro per la promozione del vino lombardo.

Con il decreto n. 4634 del 8 giugno 2015 sono state infatti pubblicate le disposizioni regionali applicative della misura di promozione sui mercati dei Paesi Terzi dell'Ocm vino per la campagna viticola 2015/2016.

Questa misura andrà a sostenere le iniziative per la promozione del vino nei mercati di paesi esteri con l'obiettivo di rafforzare la presenza del vino lombardo di qualità sui mercati internazionali.

Potranno essere finanziati gli interventi di promozione e di comunicazione attraverso le seguenti azioni: marketing, materiale pubblicitario, materiale informativo, partecipazione a manifestazioni e fiere, degustazioni, presentazioni di prodotto, creazione di siti web. Possono presentare domanda le organizzazioni professionali e interprofessionali,

i consorzi di tutela, i produttori di vino, le associazioni temporanee di imprese, i soggetti pubblici con esperienza nel settore del vino, le associazioni anche temporanee di impresa. Le domande dovranno essere presentate entro il 29 giugno per i progetti multiregionali ed entro il 2 luglio per quelli regionali. Il bando prevede contributi a fondo perduto fino al 50% delle spese sostenute. La durata massima dei progetti è di un anno. Sono ammessi i progetti con un costo complessivo minimo per paese di intervento non inferiore a 100mila euro ed il contributo massimo per azienda è pari a 400mila euro.

Per i progetti multiregionali è prevista una riserva di fondi di 600mila euro ed un contributo massimo per progetto a carico di Regione Lombardia pari a 125mila euro. La modulistica e tutti i dettagli relativi all'iniziativa sono disponibili all'indirizzo www.agricoltura.regione.lombardia.it.

Sara Fusini

Consulente politiche del lavoro

invece la finalità è, ora o in futuro, quella di incassare il controvalore la scelta non potrà che ricadere sulla compravendita Per quanto attiene, invece, il recupero dell'Iva, questo le spetterà con il nuovo acquisto.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N.453

È possibile avere un doppio rapporto di lavoro?

Sono un lavoratore dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno, posso avere un altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato?

— LETTERA FIRMATA

Nella corrente disciplina non vige alcun divieto di cumulo di più rapporti di lavoro, fatto salvo il rispetto della normativa in materia di riposo giornaliero e settimanale nonché al divieto di concorrenza. Infatti, a tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore deve essere garantito un riposo giornaliero di 11 ore nell'arco delle 24 ore ed un riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni di lavoro, possibilmente coincidenti con la domenica. Per tale ragione il lavoratore ha l'onere di comunicare ai datori di lavoro il numero delle ore lavorate presso ciascuno. Riguardo il divieto di concorrenza, taluni contratti collettivi indicano specificamente i casi di incompatibilità che possono integrare situazioni di conflitto, in ogni caso, è bene sottolineare che il lavoratore



non può assumere alcun incarico ove si tratti di attività in concorrenza con quella del datore di lavoro che ha assunto per primo poiché ciò violerebbe i più generali principi di fedeltà, e correttezza cui deve attenersi il lavoratore nel rapporto di lavoro.

RISPOSTA N.454

Recuperare il Tfr da un'azienda che è fallita

La società per la quale ho lavorato è stata dichiarata fallita. Posso recuperare il Tfr dall'Inps?

— LETTERA FIRMATA

Il trattamento di fine rapporto è la retribuzione che, accantonata mese per mese nel corso della vita lavorativa, viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore subordinato al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso di insolvenza del datore di lavoro dovuta, ad esempio, al fallimento dell'azienda, è bene sapere che il Tfr è sempre garantito dall'Inps attraverso il c.d. "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" che interviene nei casi di cessazione del rapporto di lavoro subordinato a condizione che sia accertato lo stato di insolvenza del datore di lavoro. Affinché intervenga il Fondo di garanzia gestito dall'Inps, è necessario che il credito sia stato precedentemente accertato attraverso l'ammissione allo stato passivo della procedura fallimentare presso il Tribunale competente. L'ammissione del credito nello stato passivo definisce, infatti, l'importo che il Fondo di garanzia corrisponderà al lavoratore. Si segnala che il lavoratore può richiedere al Fondo di garanzia non solo la liquidazione del Tfr, ma anche il pagamento delle ultime tre mensilità dovute a titolo di

Trova risposte 13

retribuzione non pagate dal datore di lavoro.

RISPOSTA N.455

Quando si può usufruire del congedo a ore

Sono lavoratrice dipendente che entrerà in maternità facoltativa-congedo parentale. Posso usufruire di questo congedo ad ore?

— LETTERA FIRMATA

La legge di stabilità del 2013 ha ridefinito la disciplina in tema di Congedo Parentale prevedendo, all'interno del Testo Unico, la possibilità della fruizione di tale assenza ad ore. La condizione, ad oggi, per poter usufruire del congedo ad ore è che tale possibilità sia prevista e regolamentata dalla contrattazione collettiva di settore. Pertanto è demandato alla contrattazione collettiva il compito di individuare sia le modalità di fruizione ad ore sia i criteri di calcolo della quantificazione del monte ore a disposizione. Attualmente l'unico Contratto Collettivo che ha recepito tale orientamento raggiungendo un'intesa lo troviamo nel settore della Metalmeccanica ovvero la Piccola e media industria Confapi.

Le parti, con questa intesa siglata il 15 aprile 2015, hanno concordato che la fruizione del congedo parentale ex maternità facoltativa è frazionabile fino ad un minimo di 2 ore; hanno poi previsto un modulo per programmarne l'utilizzo ed infine stabilito che l'esercizio di tale diritto è subordinato alla presentazione da parte del genitore, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'assenza, della richiesta scritta che verrà spedita anche all'Inps. È bene evidenziare che è in fase di ultimazione l'iter legislativo con i decreti attuativi del pacchetto Jobs Act per dettare norme in materia di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro. Lo schema in fase di approvazione contiene in tema di fruizione del congedo parentale la possibilità da parte del genitore di scegliere tra fruizione giornaliera o oraria anche in assenza di disciplina contrattuale collettiva.

@Trova Risposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista

☐ Consulente del lavoro

☐ Notaio

Dati del lettore

Nome

Cognome

Indirizzo

Città

Tel.

E-mail

Firma

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Informative privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo coupon e invialo via fax allo 035.386217
- consegna il coupon alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una mail a trovarisposte@eco.bg.it
- vai su www.ecodibergamo.it e clicca sul banner Trovarisposte

L'ECO DI BERGAMO